



Nn. 83, 212, 938, 1203, 1532, 1627, 1632 e 2160-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Relatrice MAIORINO)

Comunicata alla Presidenza il 25 maggio 2021

SUI

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura (n. 83)

d'iniziativa delle senatrici DE PETRIS e NUGNES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente (n. 212)

d'iniziativa delle senatrici DE PETRIS, CIRINNÀ, GIAMMANCO e NUGNES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2018

Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile (n. 938)

d'iniziativa dei senatori COLLINA, MARCUCCI, FERRARI e FERRAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2018

Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni (n. 1203)

d'iniziativa del senatore PERILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2019

Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (n. 1532)

d'iniziativa della senatrice GALLONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2019

Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità (n. 1627)

d'iniziativa della senatrice L'ABBATE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2019

Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente (n. 1632)

d'iniziativa della senatrice BONINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2019

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (n. 2160)

d'iniziativa dei senatori CALDEROLI, AUGUSSORI, GRASSI, PIROVANO e RICCARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2021

INDICE

Relazione	Pag.	4
Parere della 13 ^a Commissione permanente	»	6
Disegni di legge costituzionale:		
– testo proposto dalla Commissione	»	7
– n. 83, d’iniziativa delle senatrici De Petris e Nugnes ..	»	8
– n. 212, d’iniziativa delle senatrici De Petris ed altre ..	»	9
– n. 938, d’iniziativa dei senatori Collina ed altri	»	10
– n. 1203, d’iniziativa del senatore Perilli	»	11
– n. 1532, d’iniziativa della senatrice Gallone	»	12
– n. 1627, d’iniziativa della senatrice L’Abbate	»	13
– n. 1632, d’iniziativa della senatrice Bonino	»	14
– n. 2160, d’iniziativa dei senatori Calderoli ed altri	»	15

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge costituzionale che la 1^a Commissione sottopone all'Assemblea è il risultato di una lunga e accurata istruttoria, iniziata nell'ottobre del 2019, che ha permesso di trovare una sintesi condivisa tra otto diverse proposte, la maggior parte delle quali presentate e abbinate nel corso dell'esame.

Un esame caratterizzato da un ciclo di audizioni informali con pochi precedenti, che ha visto la partecipazione di circa quaranta esperti, principalmente costituzionalisti, e da un confronto vivace e costruttivo tra le forze politiche, nella comune consapevolezza che fosse necessario introdurre nel testo della Costituzione un riferimento espresso alla tutela dell'ambiente.

È noto come la Corte costituzionale, attraverso il dettato degli articoli 9 e 32, in materia, rispettivamente, di tutela del paesaggio e di tutela della salute, avesse già desunto, dalla Carta del 1948, tale principio. È del pari evidente come la riforma del titolo V della parte seconda, adottata nel 2001, riservando allo Stato una competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema abbia rafforzato questa dimensione.

Si rende ora necessario completare il processo e introdurre, senza mediazioni interpretative, una chiara dimensione ambientale nella nostra Costituzione, in linea con l'evoluzione di una sensibilità che si fonda sulla necessità di preservare il contesto naturale nel quale viviamo e di cui siamo parte. Del resto, gran parte degli ordinamenti europei hanno già aggiornato in tal senso le loro Costituzioni nel corso degli anni.

A motivo delle numerose proposte abbinate, è stato costituito un Comitato ristretto

e predisposto un testo unificato, adottato dalla Commissione come base per l'esame, composto di tre articoli. A seguito di interlocuzioni volte a creare le condizioni di consenso necessarie per la sua approvazione, è stato presentato e approvato un emendamento che lo ha poi ridotto a due articoli.

L'articolo 1 aggiunge un comma all'articolo 9 della Costituzione. Al riguardo, occorre notare come tutti i disegni di legge esaminati congiuntamente dalla Commissione individuassero in quell'articolo, che già dispone circa la tutela del paesaggio, la sede naturale per introdurre un principio di tutela ambientale. Dal punto di vista redazionale, si è preferito non intervenire sul testo vigente ma proporre l'introduzione di un ulteriore comma, specificamente dedicato ai profili ambientali, suddiviso in due periodi.

Al primo periodo, accanto alla tutela dell'ambiente, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Il primo di questi due ulteriori profili si riferisce a una dimensione specifica della realtà naturale, ma riconosce anche una ricchezza e un primato del nostro Paese, al pari di quello paesaggistico e storico-artistico richiamato dal secondo comma. La tutela degli ecosistemi, invece, oltre a richiamare la competenza legislativa dello Stato di cui alla lettera *s*) del secondo comma dell'articolo 117 (all'articolo 9 è parso più corretto, dal punto di vista scientifico, l'utilizzo del plurale), enfatizza la necessità di adottare sempre, in campo ambientale, una visione d'insieme.

Sempre al primo periodo, viene introdotto un riferimento espresso all'interesse delle future generazioni. La formula, che riecheggia quella dell'articolo 20a della Costitu-

zione tedesca, da un lato vuole costituire un impegno a politiche ambientali di lungo periodo e dall'altro riprende, nella sostanza, il concetto di sviluppo sostenibile.

Il secondo periodo, invece, ha ad oggetto la tutela degli animali, attraverso l'introduzione di una riserva di legge statale che ne disciplini forme e modi. Per la prima volta, perciò, gli animali, già oggetto di tutela da parte del Trattato di Lisbona, assumono rilievo costituzionale. Il punto di sintesi raggiunto in Commissione individua dunque correttamente nel Parlamento il luogo di mediazione tra gli interessi in campo.

L'articolo 2 introduce invece due modifiche all'articolo 41 della Costituzione, in materia di esercizio dell'iniziativa economica.

La prima modifica interviene sul secondo comma e stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la

sicurezza, la libertà e la dignità umana. In questo modo la Commissione ha inteso dare sostanza al nuovo dettato dell'articolo 9, elevando al rango costituzionale principi già previsti dalle norme ordinarie e affiancando altresì la salute all'ambiente per la stretta correlazione tra i due aspetti.

La seconda modifica investe invece il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, non solo a fini sociali, ma anche ambientali.

A testimonianza dell'importanza dei valori che si intendono tutelare, si nota come, una volta approvato, il disegno di legge introdurrebbe, con l'articolo 1, la prima revisione costituzionale ai « Principi fondamentali » e, con l'articolo 2, la prima modifica alle disposizioni sulla cosiddetta « costituzione economica ».

MAIORINO, *relatrice*

PARERE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: L'ABBATE)

5 maggio 2021

La Commissione,

esaminati congiuntamente i disegni di legge, con riferimento al testo unificato per essi predisposto, pubblicato in allegato al resoconto della Commissione affari costituzionali del 23 marzo 2021,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

all'articolo 1 del testo predisposto dal relatore, si valuti l'opportunità di integrare la modifica proposta all'articolo 9 della Costituzione demandando ad una legge dello Stato la disciplina circa i modi e le forme di tutela degli animali.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ».

Art. 2.

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: « danno » sono inserite le seguenti: « alla salute, all'ambiente, »;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ambientali ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 83

D'INIZIATIVA DELLE SENATRICI DE PETRIS E NUGNES

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, come diritto fondamentale della persona e della comunità, promuovendo le condizioni che rendono effettivo questo diritto.

Persegue il miglioramento delle condizioni dell'aria, delle acque, del suolo e del territorio, nel complesso e nelle sue componenti, protegge la biodiversità e promuove il rispetto degli animali.

La tutela dell'ambiente è fondata sui principi della precauzione, dell'azione preventiva, della responsabilità e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 212

D'INIZIATIVA DELLE SENATRICI DE PETRIS ED ALTRE

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.

La Repubblica persegue il miglioramento delle condizioni dell'aria, delle acque, del suolo e del territorio, nel complesso e nelle sue componenti. La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi costituisce diritto fondamentale della persona e della collettività ed è fondata sui principi di precauzione, azione preventiva, responsabilità e correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente. La Repubblica promuove le condizioni necessarie a rendere effettivo tale diritto.

La Repubblica riconosce gli animali come esseri senzienti e ne promuove e garantisce il rispetto a un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche ».

Art. 2.

1. All'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dopo la parola: « ecosistema » sono inserite le seguenti: « , degli animali, ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 938

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COLLINA ED ALTRI

Art. 1.

(Modifica all'articolo 2 della Costituzione)

1. All'articolo 2 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche nei confronti delle generazioni future ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 9 della Costituzione)

1. All'articolo 9 della Costituzione, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Riconosce e garantisce la tutela dell'ambiente come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 41 della Costituzione)

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana »;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di sviluppo sostenibile ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 1203

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PERILLI

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Repubblica tutela l'ambiente e l'ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 1532

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE GALLONE

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione, secondo comma, dopo le parole: « Tutela il paesaggio » sono inserite le seguenti: « , l'ambiente ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 1627

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE L'ABBATE

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Tutela l'ambiente e il capitale naturale.
Promuove la sostenibilità ecologica, sociale ed economica ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 1632

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE BONINO

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 2 della Costituzione)

1. All'articolo 2 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche nei confronti delle generazioni future. Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile ».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 9 della Costituzione)

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Riconosce e garantisce la tutela dell'ambiente come diritto fondamentale ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 2160

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CALDEROLI ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 9, secondo comma, della Costituzione, dopo la parola: « Tutela » sono inserite le seguenti: « l'ambiente, ».

Art. 2.

1. All'articolo 41, terzo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di sostenibilità ambientale ».

